

A proposito di dignità

di Eligio Resta

Quando la dignità fa il suo ingresso nell'universo normativo, essa ha già una lunga storia che ne fa, da sempre, un vasto campo semantico. Dalla filosofia antica a quella contemporanea, dall'epica all'etica, dalla politica alla religione non c'è riflessione che, sia pure indirettamente, prescinda dal riferimento alla dignità. Perché sia diventato il grande racconto delle Costituzioni, delle Dichiarazioni e Convenzioni sovranazionali è un difficile tema di riflessione su cui convergono innumerevoli fattori storico-culturali. Si può affermare che la nuova centralità del concetto di dignità, dalla seconda metà del secolo scorso in poi, è direttamente correlata a quegli altri unificatori culturali che sono l'umanità, i diritti fondamentali degli individui e, non ultima, la fraternità.

Che tra la dignità e l'idea della comunità umana corra un nesso inscindibile è appunto raccontato dai grandi testi normativi che si sono susseguiti nell'immediato dopoguerra. La dignità è anche specchio di un'auto-osservazione della comunità umana; umana nel suo complesso e non più soltanto la comunità nazionale. In essa si compie anche il passaggio fondamentale dal cittadino alla persona umana e alla sua comunità di riferimento.

A testimoniare di questo racconto, destinato a prendere il posto dell'uguaglianza ottocentesca, vi è quella profonda narrazione che accompagna testi importanti come il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite e, soprattutto, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre del 1948. Sancito il «mai più» della barbarie e della violenza della guerra e dei suoi olocausti, si parla di una «coscienza» (mindness) dell'appartenenza alla comunità umana come «riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti» che «costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

Il performativo del «costituisce» è esplicito. La barbarie trova cittadinanza nel momento in cui la dignità è violata; non per caso l'art. 1 richiama l'in-violabilità della dignità di ogni uomo, cui accosta, in maniera non secondaria, il «dovere di comportarsi in spirito di fraternità». La dignità è il profondo legame tra la comunità umana e la negazione dei poteri selvaggi che fanno nascere barbarie e aberrazioni. Nella dignità non vi è più soltanto il diritto a non vedersi inflitte sofferenze e umiliazioni gratuite, ma si mette in gioco «il diritto a riconoscersi come uomo»; il riflessivo del riconoscer-si non è senza significato.

La consapevolezza sociale e culturale, quindi «politica», della dignità riposa sulla presa d'atto che «essere uomini» e «avere umanità» non coincide necessariamente, così come tra «essere fratelli» e «avere fraternità» vi è un abisso. Del resto è nell'umanità che si produce la barbarie ma è sempre solo nell'umanità che se ne possono trovare i rimedi. La performatività del «diritto alla dignità» mette in gioco questo tema decisivo: è dovere di tutti riconoscere e tutelare la dignità di ognuno. Non è per caso che ci si rivolga alla sfera pubblica e, in particolare, a quei poteri pubblici che si possono legittimare soltanto se perseguono il fine del riconoscimento e della tutela della dignità d'ogni essere vivente (non semplicemente «cittadino»). L'art. 1 della Costituzione tedesca del 1949 non a caso sancisce che «la dignità dell'uomo è intangibile», aggiungendo che «rispettarla e proteggerla è obbligo di ogni potere statale». Non meno incisiva del dettato della Grundgesetz tedesca è la previsione della Costituzione italiana che all'art. 3 richiama la pari dignità sociale di ogni individuo, obbligando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di fatto che le si frappongono.

Una sua concreta applicazione è, infatti, quella prevista dall'art. 36 che garantisce, attraverso la retribuzione del lavoratore, un'esistenza libera e dignitosa. Nell'intera impalcatura dei diritti fondamentali delle Costituzioni possiamo ritrovare il profilo complessivo della definizione giuridico-politica della dignità dell'uomo, dall'autodeterminazione al divieto di discriminazione, alla libertà, all'uguaglianza. Tale profilo è ben presente nel Trattato di Lisbona

del 2009 che, erede della Carta, definisce intangibile e inviolabile la dignità di ogni uomo. I testi giuridici raccontano dell'e-norme scommessa che il diritto deve vincere per liberare gli uomini dalla schiavitù del bisogno. Lo avevano ricordato E. Bloch nel suo lavoro su Diritto naturale e dignità umana, H. Arendt nella sua nota formula del diritto ad avere diritti e S. Rodotà.

La giuridificazione costituzionale della dignità dell'uomo, detto tra parentesi, taglia corto sulla disputa inutilmente accademica se si tratti di «diritto naturale», consegnando tale connotazione a dibattiti etico-politici. Si sa che spogliato il diritto naturale dai suoi sostrati ideologici, rimangono i valori auto-fondantisi nell'esperienza delle comunità. Questo è il caso della dignità che non può che riconoscersi come il fondamento di se stessa. Non si tratta quindi di una tendenza di pensiero, né di un'ideologia, ma di un imperativo: la norma non ha un senso ma la norma è un senso, dirà Hans Kelsen.

Riconoscimento e tutela sono, dunque, le espressioni usate dai testi giuridici; non per caso la tutela va insieme alla forma «dichiarativa» del riconoscimento. Riconoscere richiama una dimensione già esistente nella natura dell'uomo, nel fatto di esistere, di essere parte della comunità umana che il diritto si limita a registrare quasi in maniera notarile. La tutela, al contrario, prevede la violazione e l'impegno dei poteri a ricostituirla nel suo contenuto. A ben vedere nell'idea giuridica del riconoscimento e della tutela, che si riferiscono a campi linguistici diversi, convergono tutti i grandi dilemmi delle dispute filosofiche sulla dignità. L'imperativo ne è la sintesi che saranno poi le Corti, come sta avvenendo, a riempire di contenuto.

Innanzitutto si sciolgono i dubbi se sia la dignità a fondarsi sui diritti umani o, al contrario, siano i diritti umani a fondarsi sulla dignità. Soprattutto nell'idea del diritto alla dignità si condensano tutte le variazioni semantiche che l'hanno accompagnata: essa è stata indicata come virtù da apprendere, come merito e privilegio acquisiti, come ufficio o rispondenza a un dovere, come qualità intrinseca o

come legittimazione per il possesso dei diritti. Sono anche in questo caso dispute civettuole quelle che oppongono all'idea della dignità come somma dei diritti fondamentali quella della dignità come presupposto. Il diritto non può scegliere un significato escludendo tutti gli altri; le norme che lo prevedono non sarebbero tali, cioè dotate di universalità e generalità. Convergeranno in essa tutte le dicotomie che hanno accompagnato il dibattito filosofico secolare sulla dignità: se si tratti di ascrizione o di acquisizione, di effetto di dotazione (naturale) o di prestazione da raggiungere, se si tratti di un principio oggettivo (definito dall'ordinamento) o soggettivo, qualificabile soltanto dai soggetti concreti cui va riconosciuta; ancora se si tratti di un contenitore o, al contrario, di un contenuto specifico. In ogni caso la dignità dell'uomo è la rivendicazione di un riconoscersi come uomo, in ogni circostanza, contro i poteri concreti che li violano costantemente. Cambia nei riferimenti empirici, nelle dimensioni di fatto, ma rimane uguale nell'idea di un progetto di comunità umana in cui i meno privilegiati hanno diritto al riconoscimento e alla tutela di un'uguale dignità e quindi a far parte con uguale privilegio della «famiglia umana»; di volta in volta e mai una volta per tutte. I meno privilegiati sono quelli che nei casi storici concreti si trovano nella condizione che la violenza e l'umiliazione dei poteri selvaggi infliggono alla «nuda vita» delle persone, in quanto esseri viventi e non soltanto semplici «cittadini».